

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P368/4108 sott. 22/22

Roma, 10 aprile 2003

**OGGETTO:** Parcheggio dei veicoli a GPL nei garage interrati – Condizioni di sicurezza delle autorimesse. -  
Quesito. -

Con riferimento ai chiarimenti richiesti si forniscono le seguenti precisazioni.

Le autorimesse fino a 9 posti auto, realizzate in data successiva all'emanazione del D.M. 1° febbraio 1986, devono essere realizzate e gestite in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico al citato decreto (ad eccezione del punto 3 che si riferisce ad autorimesse con capacità di parcheggio superiore a 9 autoveicoli), sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività che, nel caso di edifici destinati a civile abitazioni, si identifica, generalmente, nella figura dell'Amministratore del condominio.

L'attestazione di tale rispondenza potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso Amministratore, non essendo le autorimesse fino a 9 posti auto soggette al rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Comandi VV.F..

Relativamente al secondo quesito, si concorda nel ritenere che le misure di prevenzione incendi emanate con D.M. 20 novembre 1981, possano considerarsi equivalenti, ai fini della sicurezza antincendio, alle disposizioni di cui al successivo D.M. 1° febbraio 1986, anche ai fini del parcheggio degli autoveicoli alimentati a G.P.L..